

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA R&S – IL REVISORE CONTABILE NON HA OBBLIGO DI VALUTAZIONI TECNICHE**OGGETTO**

Il certificatore necessario alle imprese per accedere al **credito d'imposta** per **attività di ricerca e sviluppo** non ha alcun obbligo di effettuare valutazioni tecniche sull'attività svolta.

La circolare del MISE del 15 febbraio scorso si concentra sull'onere di certificazione della documentazione contabile, alla luce delle recenti modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019.

Nel documento in questione si precisa che anche le imprese non obbligate per legge al controllo legale dei conti sono tenute alla certificazione. Contemporaneamente si ribadisce che il legislatore ha stabilito che l'adempimento di tale onere costituisce condizione, sebbene formale, per il riconoscimento e l'utilizzo del credito d'imposta. Gli effetti decorrono dal periodo d'imposta in corso fino al 31 dicembre 2018.

CERTIFICAZIONE

La circolare sottolinea come la Legge di Bilancio 2019 preveda “ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti” e stabilisce inoltre che il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione seppur in maniera subordinata all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti

La circolare precisa che il soggetto incaricato della revisione non deve fornire valutazioni tecniche sull'attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa. Nello specifico, in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta.

NOVITA'

Il sostenimento delle spese ammissibili e la validità della documentazione contabile correlata devono essere attestati tramite apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In assenza di tale figura, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve comunque essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art.8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 .

In relazione anche alle attività svolte a partire dall'esercizio 2018, le imprese non possono più beneficiare del credito d'imposta fino a che non siano formalizzati gli obblighi di certificazione, a differenza di quanto accadeva in precedenza.

Pertanto, le imprese sono obbligate ad attendere la certificazione del revisore prima di poter utilizzare il credito d'imposta attraverso il modello F24.

LEGGE DI BILANCIO 2019: ASPETTO TECNICO	<p>La Legge di Bilancio per il 2019 è invece intervenuta sull'aspetto tecnico dell'attività di ricerca e sviluppo.</p> <p>Le imprese beneficiarie del credito d'imposta, a partire dalle attività di R&S svolte nel corso dell'esercizio 2018, sono infatti obbligate a produrre una relazione tecnica che esponga le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta.</p> <p>La relazione dovrà trattare i progetti o i sotto-progetti in corso di realizzazione e dovrà essere prodotta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o dal responsabile del singolo progetto o sotto-progetto, oltre ad essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.</p> <p>Nel caso di attività di R&S commissionate a soggetti terzi, quali ad esempio consulenti esterni o università, la relazione dovrà essere rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. La relazione non deve essere inviata agli enti preposti, bensì deve essere conservata in azienda ed esibita in caso di eventuali futuri controlli.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Circolare MISE 15 febbraio 2019 n. 38584.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 6 del 19 febbraio 2019.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.